



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 107 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1568/2017 del 20.07.2017 emessa nel giudizio PISO MARCO contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., COMUNE di CATANIA e COMUNE DI TAORMINA
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 50° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1568/2017 del 20.07.2017 emessa nel giudizio PISO MARCO contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., COMUNE di CATANIA e COMUNE DI TAORMINA.

Premesso che il Sig. PISO Marco ha proposto opposizione presso il Giudice di Pace di Catania avverso due cartelle di pagamento, la n°.29320080079406279,e la n°29320070078227527 emesse dalla Riscossione sicilia s.p.A. per conto dell'ente Comune di Taormina ed afferenti a verbali della P.M. anni di riferimento 2003 e 2004;

che in data 13.09.2017 prot. com.le n. 19057, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1568/2017 - R.G. n. 7144/17 - del 20.07.2017, depositata in cancelleria il 27.07.2017, con cui il Giudice di Pace di Catania

a) ha accolto il ricorso del Sig. PISO Marco ed annullato le cartelle esattoriali ;

b) ha condannato questa Amministrazione **in solido con la Riscossione Sicilia S.P.A.**, al pagamento delle spese di lite,a favore del difensore distrattario avv.Marco Fondacaro, liquidate in € 320,00 oltre accessori di legge,

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. PISO Marco ammontano complessivamente ad € 434,78, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 250,00
▶ spese generali 15% (su € 250,00)	€ 37,50
▶ C.P.A. 4% (su € 287,50)	€ 11,50
▶ Iva 22% (su € 299,00)	€ 65,78
▶ spese vive	€ 70,00

totale complessivo € 434,78.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

- gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore dell'Avv. distratta rio marco Fondacaro, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 434,78, da corrispondersi **in solido con la Riscossione Sicilia S.P.A., scaturente** dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Catania n. 1568/2017 del 20.07.2017, depositata in Cancelleria il 27.07.2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina



AVV. MARCO FONDACARO
VIA UMBERTO I, 306
95129. CATANIA (CT)

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0019057 del 13/09/2017
AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI LEGALI



REPUBBLICA ITALIANA

COPIA

Sent. N. 1568/17
R.G. N. 7144/17
Cron. N.
Rep. N.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catania, **Avv.to Nicola Zirone**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero **7144/2017** del ruolo generale aff. civ., avente l'oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. discussa e riservata per decisione all'udienza del 11.07.2017;

Promossa da: **Piso Marco**, nato a Catanzaro il 02.05.1966, C.F.: PSI MRC 66E02 C352M, e residente in Catania, Via Pausubio n. 18, rappresentato e difeso dall'**Avv.to Marco Fondacaro**, giusto mandato conferito a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto n. 306;

OPPONENTE

Contro: **Riscossione Sicilia S.p.A. (già Serit Sicilia S.p.A.)**, in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F.: 00833920150, ritualmente citata e non comparsa;

OPPOSTA CONTUMACE

Nonché contro: **Comune di Catania**, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal **Comandante Dott. Stefano Sorbino**, dagli **Ufficiali Dott.ssa Mannino Nadia, Dott. Caccamo Francesco**, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in atti prodotta, elettivamente domiciliato presso la Direzione Corpo di Polizia Municipale, sita

POSTA
5 SET. 2017

in Catania, Piazza Spedini n. 5/A;

OPPOSTO

Nonché contro: **Comune di Taormina**, in persona del Sindaco pro-tempore, ritualmente citato e non comparso;

OPPOSTO CONTUMACE

All'udienza del 11.07.2017 i difensori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e rispettivi atti di causa ed ai verbali di udienza da intendersi integralmente trascritti e riportati nel presente atto. In pari data la causa veniva introitata a sentenza.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Piso Marco proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali:

- 1) n. 293 2007 0067579229, emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A., portante l'importo di Euro 250,01 ed afferente al verbale n. 2066662 del 10.01.2003, elevato dalla P.M. di Catania;
- 2) n. 293 2008 0079406279, emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A., portante l'importo di Euro 115,48 ed afferente al verbale n. 91183/2004, elevato dalla P.M. di Taormina;
- 3) n. 293 2007 0078227527, emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A., portante l'importo di Euro 185,35 ed afferente al verbale n. 311376/2003, elevato dalla P.M. di Taormina.

L'opponente, a sostegno della propria domanda, adduceva le seguenti motivazioni:

- 1) Mancata e/o omessa notifica dei verbali prodromici;
- 2) Mancata e/o omessa notifica delle cartelle opposte;

3) Intervenuta prescrizione del credito.

Concludeva chiedendo volersi disporre, previa sospensione, l'annullamento delle cartelle de quibus, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anti-statario.

In data 07.07.2017 si costituiva in cancelleria il Comune di Catania, il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda, nonché il difetto di legittimazione passiva; nel merito, chiedeva volersi rigettare la domanda poiché infondata. Con vittoria di spese e compensi.

All'udienza del 11.07.2017, il Giudice di Pace, ritenuto che la causa era sufficientemente istruita, la introitava a sentenza.

Non si costituivano in giudizio la Riscossione Sicilia S.p.A. ed il Comune di Taormina, indi, verificata la regolarità delle notifiche, se ne dichiarava la loro contumacia.

Motivi della decisione

Preliminarmente, in riferimento all'eccezione formulata dalla difesa del Comune di Catania ed afferente l'inammissibilità della domanda, la stessa va rigettata, atteso che l'azione proposta deve considerarsi come tipica opposizione ex art. 615 c.p.c. incoata con citazione davanti al Giudice competente per materia o valore e per territorio. Fra l'altro anche la suprema Corte di Cassazione, investita nell'esame di casi similari a questo, ha più volte ribadito che, *"a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo*

l'irrogazione della sanzione, pagamento, etc. etc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma I, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, restando applicabili bensì in toto il rito ordinario, con esclusione del procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, in particolare del termine di decadenza di cui all'art. 22 della L. 689/1981, anche quanto alle impugnazioni proponibili" (Cass., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4891).

Vi è di più. In questa sede si ritiene, altresì, opportuno evidenziare che "si ha opposizione all'esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile allorché si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010, n. 21793). A norma del primo comma dell'art. 615 citato l'opposizione in tal caso va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 c.p.c. per le cause di opposizione all'esecuzione da intendersi come il giudice del luogo dell'esecuzione salva la disposizione dell'art. 480 comma 3, c.p.c., secondo il quale, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel domicilio in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, l'opposizione a precetto si propone innanzi al giudice del luogo in cui lo stesso è notificato" (Cass. Civ., sez. VI, 2 aprile 2012, n. 5269).

In riferimento all'ulteriore eccezione afferente il difetto di legittimazione passiva, deve darsi atto che la stessa trova un limite oggettivo nelle ragioni dedotte dall'opponente a sostegno della propria azione. Difatti, ove questi deduca, oltre che vizi del credito sostanziale, anche vizi delle formalità inerenti la procedura di riscossione o difetti di legittimazione del soggetto incaricato, o vizi della notifica della cartella o dell'avviso di mora il contraddittorio deve essere instaurato e nei confronti dell'Ente impositore e nei confronti dell'esattore, verso i quali si spiegano gli effetti della emananda sentenza (Cass. Civ. 18.6.2002 n. 8759).

Nel merito

La domanda è fondata e come tale merita accoglimento.

In ordine alla cartella esattoriale n. 293 2007 0067579229, deve darsi atto che il credito da essa portato non è più dovuto, essendo lo stesso prescritto.

Difatti, il combinato disposto dall'art 209 C.d.S. e dall'art. 28 della L. 689/81 dispone che *"il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge (n.d.r. violazioni al C.d.S.) si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile"*.

Ed invero, il verbale n. 2066662 del 10.01.2003, elevato dalla P.M. di Catania, risulta notificato in data 27.04.2003. Viceversa, nessuna contezza si ha circa la rituale notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il relativo credito non può essere esatto per intervenuta prescrizione.

In ordine alle cartelle esattoriali n. 293 2008 0079406279 e n. 293 2007 0078227527, le stesse vanno annullate, non essen-

do stati versati in atti gli originali e/o le copie delle relate attestanti la loro rituale notifica, nonché dei verbali sottesi (n. 91183/2004 e n. 311376/2003, elevati dalla P.M. di Taormina), corredati di rituale relata di notifica.

Al riguardo, si osserva che la disciplina processuale dettata dal legislatore, caratterizzata dal massimo rispetto dei diritti di difesa del cittadino nei cui confronti sia stata erogata una sanzione amministrativa, ha come obiettivo quello di evitare che egli sia chiamato a rispondere di fatti configuranti illeciti amministrativi, non supportati da incontestabili riscontri pro-

Il dettato legislativo stabilisce che il giudice deve accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, con il chiaro intendimento, suggerito dall'evidente proposito di conferire concretezza al contraddittorio, di introdurre un correttivo in favore del privato cittadino per i casi in cui l'espletata istruttoria non abbia condotto ad un pieno accertamento della sua responsabilità. Tale esi-

genza si traduce, pertanto, nella necessità per il giudice investito della causa di non limitare il controllo giurisdizionale alla sola legittimità formale dell'atto impugnato, ma di verificarne, altresì, la sostanziale ammissibilità sulla base della reale consistenza dei fatti storici addebitati al presunto trasgressore.

A tal proposito, la Suprema Corte, con sentenza n. 7296/96 e succ. n. 373/98, ha stabilito che nella circostanza "in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della p.a., la loro mancata produzione, da parte dell'autorità opposta, non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare

presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato le proprie eccezioni".

Vi è di più. Conducente deve ritenersi anche il comportamento processuale dell'Ente riscossore (Riscossione Sicilia S.p.A.), nonché del Comune di Taormina, i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, al fine di confutare gli addebiti loro mossi.

Per l'art. 115 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 45 della legge 18.06.2009, n. 69, stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della propria decisione, oltre le prove proposte dalle parti, anche *«i fatti non specificatamente contestati»*. Si tratta di un'innovazione di fondamentale importanza, giacchè recepisce normativamente il c.d. *principio di non contestazione*.

Ed, invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la non contestazione della domanda esonera il giudice dall'accertamento dei fatti posti a fondamento della stessa. In altre parole, i fatti non contestati possono essere considerati pacifici e quindi, possono essere collocati a base della decisione quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte ovvero quando quest'ultima non li abbia espressamente contestati o abbia assunto una posizione processual-difensiva logicamente incompatibile con la loro negazione, così ammettendone implicitamente l'esistenza.

In definitiva, quindi, le cartelle de quibus ed i verbali sottesi vanno annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, nella causa in epigrafe, accoglie la domanda e, per l'effetto:

- annulla le cartelle esattoriali n. 293 2007 0067579229, n. 293 2008 0079406279 e n. 293 2007 0078227527, emesse dalla Riscossione Sicilia S.p.A., nonché i verbali sottesi n. 2066662 del 10.01.2003 (elevato dalla P.M. di Catania), n. 91183/2004 e n. 311376/2003 (elevati dalla P.M. di Taormina) ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

condanna la Riscossione Sicilia S.p.A. ed il Comune di Taormina, in solido, al pagamento delle spese di lite, da distarsi in favore del difensore antistatario, che liquida in Euro 320,00, di cui: Euro 70,00 per spese vive ed il resto per compenso professionale. Oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

- compensa fra le restanti parti le spese di lite.

Così deciso in Catania il 20 luglio 2017


Il Giudice di Pace
Avv.to Nicola Zirone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, il 27 LUG. 2017

IL CANCELLIERE
(Grazia Campailla)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA
Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta dell'Avv. **DO TARCIO FONDA CARO -**

REPUBBLICA ITALIANA
in nome della Legge
COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

CATANIA, - 3 AGO. 2017


IL FUNZIONARIO



E' copia conforme all'originale

CATANIA, - 3 AGO. 2017

CANCELLIERE/FUNZIONARIO



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Su richiesta del Sig. Marco Piso e dell'Avv. Marco Fondacaro quale suo procuratore come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Catania, ho notificato la superiore Sentenza così come segue:

- ~~Riscossione Sicilia S.p.A, Agente della riscossione per la Provincia di Catania, C.F. 04739330829, con sede in Catania, 95131, Via L. Rizzo, 39, in persona dell'Amministratore legale rappresentante *pro tempore*, ivi consegnando a mani di~~

- ~~Comune di Catania, C.F. 00137020871, con sede in Catania (CT), Palazzo degli Elefanti, (95100) Piazza Duomo n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*, ivi consegnando a mani di~~

- Comune di Taormina (ME), C.F. 00299100834, elettivamente domiciliato in Corso Umberto 217 - 98039 Taormina (ME), in persona del Sindaco *pro tempore*, ivi consegnando a mani di

8 SET. 2017

CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonino Costa

ATTENTE

MR. MARCO FONDACARO
14 UMBERTO I, 306
5129. CATANIA (CT)

33068

..... del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato
MORIE AFFIATTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO

.....
Avvocato Costo

Racc. N.



76767781670-8

AG Mod. 902116 (M27) - 1987
EP00116P0902 - 51 1987

Posteitaliane

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di

n. del
17022 95123 CATANIA 1 (CT)

1-PT045831

Posteitaliane



08.09.2017 12.34

Euro 007.95



Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone autorizzate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

S.P.S.T.I.E
COMUNE DI TAORHINA
in pass. del Duca cap. T.
CORSO UMBERTO, 217
TAORHINA (CT) - 98039

Posteitaliane
Mdv.00020V - 1423 (01/07) St. [1A71]



AL PIU' INALTO

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990


RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba




Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina _____

S. 1568/17 Prec. 815/17

Il Responsabile *€ 434,78*
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto



COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 51/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1568/2017 del 20.07.2017 emessa nel giudizio PISO MARCO contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., COMUNE di CATANIA e COMUNE DI TAORMINA

che in data 13.09.2017 prot. com.le n. 19057, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1568/2017 - R.G. n. 7144/17 - del 20.07.2017, depositata in cancelleria il 27.07.2017, con cui il Giudice di Pace di Catania

a) ha accolto il ricorso del Sig. Piso Marco ed annullato le cartelle esattoriali ;

b) ha condannato questa Amministrazione **in solido con la Riscossione Sicilia S.P.A.**, al pagamento delle spese di lite, a favore del difensore distrattario avv. Marco Fondacaro, liquidate in € 320,00 oltre accessori di legge,

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. Piso Marco ammontano complessivamente ad € 434,78, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 250,00
▶ spese generali 15% (su € 250,00)	€ 37,50
▶ C.P.A. 4% (su € 287,50)	€ 11,50
▶ Iva 22% (su € 299,00)	€ 65,78
▶ spese vive	€ 70,00
totale complessivo € 434,78.	

VISTO ed ACCERTATO

di riconoscere, a favore di Piso Marco, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 434,78 , scaturente dalla sentenza esecutiva n. 1568/2017 del 20.07.2017 , da porre a carico del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

